



**interpreta**

analisi applicata della normativa

News sicurezza e  
ambiente

-

Sicurezza sul lavoro  
– aggiornamento  
della formazione

# Sicurezza sul lavoro: aggiornamento formazione



Entro **l'11 gennaio 2017** per alcuni lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, formati prima del 11 gennaio 2012 con formazione riconosciuta, **scade il termine per completare gli aggiornamenti** richiesti dalla normativa.

Ciò in quanto le linee applicative degli Accordi Stato-Regioni del 2011, avevano chiarito che:

- la prossima scadenza da considerare, per l'aggiornamento dei soggetti già formati alla data del 11 gennaio 2012 (data di entrata in vigore degli Accordi 2011), cadrà sempre **l'11 gennaio 2017**;
- per i soggetti formati dopo l'11 gennaio 2012 il termine per il calcolo del quinquennio relativo all'aggiornamento corrisponde alla data dell'effettivo completamento del percorso formativo.



**N.B:** non tutti i lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavori nominatisi RSPP formati prima dell'11 gennaio 2012 devono completare l'aggiornamento entro l'11 gennaio 2017. Per alcuni la scadenza è già passata.

Si tratta dei:

- **datori di lavoro nominatisi RSPP prima del 31/12/1996**, che dovevano terminare l'aggiornamento **entro il 11/1/2014** (punto 7 dell'Accordo 2011, ai sensi dell'art. 34 del TU sicurezza);
- **lavoratori e preposti formati prima del 11/1/2007** (da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo 2011), che dovevano frequentare l'aggiornamento **entro l'11/1/2013** (punto 11 dell'Accordo 2011, ai sensi dell'art. 37 del TU sicurezza).

# Sicurezza sul lavoro: aggiornamento formazione



Gli aggiornamenti quinquennali sono preferibilmente distribuiti nell'arco del quinquennio e hanno la durata di:

- **6 ore** per lavoratori, dirigenti e preposti;
- **6 ore** (rischio basso), **10 ore** (rischio medio), **14 ore** (rischio alto) per datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP.

Le linee applicative del 25 luglio 2012 hanno precisato che le 6 ore di aggiornamento quinquennale del preposto si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori.

In base all'Accordo Stato-regioni del 7/7/2016, l'aggiornamento:

- potrà essere espletato mediante la partecipazione a seminari o convegni per il 50% del monte ore previsto, senza alcun vincolo nel numero dei partecipanti;
- effettuato nella modalità tradizionale (in aula) è soggetto al vincolo massimo di 35 partecipanti;
- non completato entro la scadenza, rende non esercitabile la funzione fino a che non venga completato.

Per quanto riguarda le **modalità** per gli **aggiornamenti** previsti nei due Accordi del 2011, ricordiamo che **è possibile utilizzare la modalità e-learning per tutta la loro durata.**